

REPUBBLICA ITALIANA
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

TRA

La **FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA** (C.F. 97503840585-Partita I.V.A. 10110821005), con sede in Roma, Viale Oxford 81, di seguito denominata “FONDAZIONE”, nella persona del Direttore Generale *pro tempore* e Legale Rappresentante, Tiziana Frittelli, nata a Canino (VT) il 03/07/1960, autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitogli con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 01/07/2014 ed interviene in esecuzione della Deliberazione D.G. n. 647/2014.

E

Il **RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE** costituito, giusta Atto notarile del 30/09/2014 Repertorio n. 248414-Raccolta n. 40724 in atti in copia autentica, da **COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS** (C.F. e Partita I.V.A. 04197741004) con sede legale in Roma, Viale del Tecnopolo n. 83 (capogruppo mandataria) – **MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.** (C.F. e Partita I.V.A. 02402671206) con sede legale in Zola Predosa (BO), Via Ubaldo Poli n. 4 (mandante) – **COOPSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI** (C.F. e Partita I.V.A. 00310180351) con sede legale in Reggio Emilia, Via Rochdale n. 52 (mandante), nel seguito definito "Prestatore di servizi", rappresentato dalla capogruppo mandataria COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, Rosario Riccioluti, nato a Roviano (RM) il 21/06/1959, autorizzato alla stipula del presente contratto, in virtù dei poteri derivanti dalla carica sociale, da Atto di Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

PER

l'affidamento quadriennale del “**Servizio di gestione delle attività ausiliarie ai servizi sanitari per le necessità della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata**” - **CIG 408268958A**.

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di gennaio, presso la Direzione Generale della Fondazione, innanzi a me, dott.ssa Maria Cristina Quattrini, Dirigente Amministrativo, Ufficiale Rogante delegato a redigere e ricevere a tutti gli effetti di legge i contratti della Fondazione, sono personalmente comparsi i Legali Rappresentanti nominati ed indicati in epigrafe:

- Tiziana Frittelli che è persona a me nota;
- Rosario Riccioluti personalmente identificato mediante documento di identità Carta di Identità n. AU3238985 rilasciata da Comune di Roviano (RM) il 18/12/2013 con validità fino al 21/06/2024.

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo io Ufficiale Rogante, previa rinuncia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, in virtù della facoltà consentita dal disposto dell'art. 48 della vigente Legge notarile n. 89 del 16/12/1913 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- a. ai sensi dell'art. 42 della Legge Regionale Lazio n. 26/2007, in data 01/07/2008 veniva attivata la

Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – costituita tra la Regione Lazio e l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata – al fine di attuare una sperimentazione gestionale avente ad oggetto primario la gestione delle attività sanitarie facenti capo all’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, cui la stessa Fondazione è subentrata con la medesima decorrenza del 01/07/2008;

- b. con successiva Legge Regionale n. 6/2011, al fine di individuare l’assetto istituzionale definitivo del Policlinico Tor Vergata superando la sperimentazione gestionale avviata e di cui al precedente punto, la Regione Lazio ha promosso il riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e la conseguente costituzione della stessa in Fondazione IRCCS di diritto pubblico a rilievo nazionale di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 288/2003 e s.m.i., da attuarsi secondo il procedimento di legge, prevedendo il subentro di quest’ultima, ad avvenuta costituzione ed attivazione della medesima, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi attualmente in capo alla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, ad oggi attiva ed operante;
- c. conformemente a quanto previsto art. 24, comma 3, del vigente Statuto della Fondazione, in seguito alla cessazione della sperimentazione gestionale avviata il 01/07/2008, resta in capo alla Fondazione la prosecuzione delle attività di gestione, nel rispetto delle vigenti norme organizzative statutarie della stessa Fondazione e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria PTV, sino all’attivazione della costituenda Fondazione Policlinico Tor Vergata IRCSS prevista dalla richiamata Legge Regionale n. 6/2011;
- d. con Deliberazione D.G. n. 144/2012 veniva indetta procedura aperta per l’affidamento quadriennale del “Servizio di gestione delle attività ausiliarie ai servizi sanitari per le necessità della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata”;
- e. con Deliberazione D.G. n. 421/2013, al termine della procedura di gara, veniva disposta l’aggiudicazione in favore di altro operatore economico;
- f. con successiva Deliberazione D.G. n. 647/2014, ad esito negativo delle verifiche condotte ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006 nei confronti dell’aggiudicatario, veniva revocata l’aggiudicazione ex D.D.G. n. 421/2013 e per l’effetto veniva aggiudicata la procedura al Prestatore di servizi quale secondo graduato, per un importo massimo complessivo - offerto in sede di gara - pari ad € 26.783.516,16 (ventiseimilionisettecentoottantatremilacinquecentosedici/16), IVA esclusa;
- g. è stato accertato il possesso, in capo agli operatori economici componenti il RTI Prestatore di servizi, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., attestati in sede di gara mediante dichiarazioni sostitutive;
- h. sono state rilasciate le informazioni prefettizie antimafia di cui all’art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in riferimento alle mandanti, mentre in riferimento alla capogruppo mandataria risulta decorso il termine di cui all’art. 92, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e pertanto, ai sensi del comma 3 del citato art. 92, si procede alla stipula del contratto in pendenza del rilascio delle informazioni prefettizie antimafia e sotto condizione risolutiva;
- i. il Prestatore di servizi ha prestato cauzione definitiva sotto forma di polizza fideiussoria per un importo pari ad € 1.339.175,81 (unmilliontrecentotrentanovemilacentosettantacinque/81), ridotto del cinquanta per

cento ai sensi dell'art. 113, comma 1 ultimo periodo, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- j. il Prestatore di servizi ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- k. il Prestatore di servizi dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli richiamati all'art. 24 del presente contratto.

*TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE*

Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Speciale d'Appalto con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono, l'Offerta Economica, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato, oltre che dal presente contratto e relativi allegati parte integrante e sostanziale:
 - a) dal Capitolato Speciale d'Appalto con relativi allegati e ogni altro atto della *“Procedura aperta per l'affidamento quadriennale del “Servizio di gestione delle attività ausiliarie ai servizi sanitari per le necessità della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata”* che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Prestatore di servizi relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti e dagli altri atti sostanzialmente normativi formati dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e ri-assunti dalla Fondazione in attuazione della D.D.G. n. 1/2008 ovvero adottati dalla Fondazione;
 - c) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia contrattuale e di appalti pubblici;
 - d) dalla normativa CE, nazionale, regionale e speciale di settore, oltreché dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali.
- 3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara della *“Procedura aperta per l'affidamento quadriennale del “Servizio di gestione delle attività ausiliarie ai servizi sanitari per le necessità della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata”* prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Prestatore di servizi nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Fondazione.
- 4. Le clausole del contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Prestatore di servizi rinuncia ora per allora a

promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2 - Oggetto

1. Con la stipula del contratto al Prestatore di servizi è affidato il “Servizio di gestione delle attività ausiliarie ai servizi sanitari per le necessità della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata”, comprendente le prestazioni indicate in Capitolato Speciale d'Appalto, allegato A del presente contratto parte integrante e sostanziale, relative ai servizi di Ausiliario e Operatore Socio-Sanitario corrispondenti ai relativi mansionari, messa a disposizione di attrezzature/materiali/beni necessari all'espletamento del servizio, organizzazione e gestione del servizio.
2. Con la stipula del contratto il Prestatore di servizi si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione ad eseguire tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Offerta Tecnica del Prestatore di Servizi di cui alla Relazione Tecnica e relativi allegati, ai prezzi unitari offerti in gara riportati in dettaglio all'art. 8 del presente contratto, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico massimo complessivo offerto per il quadriennio di vigenza contrattuale pari ad € 26.783.516,16 (ventiseimilionisettecentoottantatremilacinquecentosedici/16), IVA esclusa.
3. Tale importo si riferisce al valore complessivo dell'offerta determinato dai prezzi unitari Euro/ora riferiti ai servizi di Ausiliario e di Operatore Socio-Sanitario offerti in gara dal Prestatore dei servizi moltiplicati per il corrispondente numero di ore/anno offerto in gara dal Prestatore dei servizi per gli anni di durata dell'affidamento di cui all'art. 3.
4. Ai sensi dell'art. 311, comma 4, del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., la Fondazione potrà richiedere al Prestatore di servizi, nei casi previsti dal comma 2 del medesimo articolo, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del contratto, che il Prestatore di servizi sarà tenuto ad eseguire agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, il Prestatore di servizi non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
5. Ai sensi dell'art. 311, comma 3, del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., la Fondazione, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3 del presente articolo, si riserva di richiedere al Prestatore di servizi, nel proprio esclusivo interesse, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo del contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) in meno, il Prestatore di servizi non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
6. Ai sensi dell'art. 311, comma 6, del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., con la sottoscrizione del presente contratto

il Prestatore di servizi espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Fondazione purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

7. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Prestatore di servizi se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione del contratto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. e, qualora, effettuate senza previa autorizzazione non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Prestatore di servizi, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
8. In considerazione della necessità di avviare con urgenza il servizio, per consentire alternanza con il precedente esecutore evitando qualsivoglia frattura e soluzione di continuità nell'erogazione del servizio stesso a forte impatto sull'utenza, in esito a confronto tra le parti, l'attuale fabbisogno medio annuo della Fondazione è definito, nella fase di avvio del servizio, in ore 212.300 (duecentododicimilatrecento)/anno per i servizi di Ausiliario ed in ore 183.650 (centoottantatremilaseicentocinquanta)/anno per i servizi di Operatore Socio-Sanitario, fermo restando l'impegno delle parti medesime di procedere ad una graduale razionalizzazione dei servizi oggetto dell'appalto, in coerenza con l'Offerta Tecnica presentata dal Prestatore di servizi in sede di gara e con il fabbisogno della Fondazione.
9. In conformità alla dichiarazione di impegno presentata dal Prestatore di servizi in sede di gara nonché in conformità ad Atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese del 30/09/2014 Repertorio n. 248414-Raccolta n. 40724, richiamato in epigrafe, il Servizio oggetto del presente contratto è eseguito dalle Imprese costituenti il RTI secondo la seguente ripartizione percentuale:
 - Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus (capogruppo mandataria): 40% (quaranta per cento).
 - Manutencoop Facility Management S.p.A. (mandante): 35% (trentacinque per cento).
 - CoopService Società Cooperativa p.A. (mandante): 25% (venticinque per cento).
10. Il Servizio è eseguito dal Prestatore di servizi secondo le quote indicate in sede di offerta di cui al precedente comma 4, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Fondazione che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
11. Alla capogruppo mandataria, in forza di conferito mandato speciale con rappresentanza di cui all'atto costitutivo di Raggruppamento, spetta la rappresentanza esclusiva del Prestatore di servizi, anche processuale, nei confronti della Fondazione a tutti gli effetti del presente contratto.

Articolo 3 - Durata del contratto

1. Il contratto ha una durata di anni 4 (quattro) con decorrenza dalle ore 00.00 del 01/02/2015, data di avvio del Servizio.
2. La durata dell'efficacia del presente contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per la Fondazione di prorogare gli effetti del presente contratto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento del medesimo servizio o di servizi analoghi, ivi compreso l'espletamento di gare regionali centralizzate. In tal caso il Prestatore di

servizi sarà obbligato a proseguire il servizio alle medesime condizioni economiche e contrattuali.

Articolo 4 - Locali funzionali all'esecuzione del Servizio messi a disposizione del Prestatore di servizi

1. Per l'esecuzione del servizio la Fondazione mette a disposizione del Prestatore di servizi idonei locali sito a Quota -4,40 (piano -1), Quadrante 4, di cui alla planimetria allegato B del presente contratto parte integrante e sostanziale, con destinazione d'uso "Sala presidio interno".
2. Il Prestatore di servizi si impegna ad allestire ed arredare, a proprie spese, i locali messi a disposizione dalla Fondazione con quanto necessario a consentire l'uso funzionale dei locali medesimi. Il Prestatore di servizi, per ogni opera che ritenga necessaria per l'installazione di arredi o di apparecchiature/attrezzature, o comunque per ogni variazione che intenda apportare, deve informare preventivamente la Fondazione, nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto, che ne concorderà i termini con l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, titolare dell'immobile. Resta inteso che, qualora l'installazione dovesse comportare modifiche dell'attuale assetto dei locali e degli impianti, sarà diritto della Fondazione, dopo le opportune valutazioni di merito e/o convenienza, richiederne il ripristino.
3. La manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione è a totale carico del Prestatore di servizi e, ove eseguita dalla Fondazione, le relative spese saranno oggetto di rimborso da parte del Prestatore di servizi alla Fondazione.
4. Il Prestatore di servizi provvede direttamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi, apparecchiature/attrezzature con oneri a proprio carico.
5. Sono a carico del Prestatore di servizi le spese per l'utenza telefonica verso l'esterno, ivi comprese quelle di installazione.
6. È a carico del Prestatore di servizi il servizio di pulizia dei locali messi a disposizione, cui provvede in via autonoma. Il Prestatore di servizi si impegna a mantenere i locali in condizioni di igiene e decoro conformi agli standard aziendali ed alla vigente normativa.
7. La Fondazione si riserva il diritto di accedere in ogni momento, tramite propri incaricati, nei locali per i controlli che riterrà opportuni, alla presenza di un incaricato del Prestatore di servizi. Il Prestatore di servizi è custode dei locali di cui sopra e di tutto quanto in esso contenuto, sia di sua proprietà, sia di proprietà della Fondazione.
8. Al termine o alla risoluzione del contratto, i locali messi a disposizione del Prestatore di servizi saranno oggetto di ricognizione attestante lo stato dei medesimi, mediante la redazione di un verbale in contraddittorio tra le parti nel quale verranno richiamate anche eventuali precedenti comunicazioni di danni e di accertamento di deficienze o rotture precedentemente riscontrate. All'atto della ricognizione le eventuali difformità riscontrate rispetto all'atto della consegna saranno oggetto di valutazione economica e gli importi saranno addebitati al Prestatore di servizi anche mediante l'incameramento parziale o totale della cauzione definitiva.
9. La Fondazione si ritiene sollevata da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che possono derivare a cose di proprietà del Prestatore di servizi o dei dipendenti dello stesso, in conseguenza di furti e di altri fatti dolosi di terzi, alluvioni, inondazioni, ecc.

10. La messa a disposizione dei locali al Prestatore di servizi è meramente funzionale all'esercizio delle attività oggetto del Servizio e, pertanto, non si pongono le basi per l'instaurazione di un rapporto giuridico che si espliciti in un contratto avente ad oggetto l'uso di parte dell'immobile.
11. Al Prestatore di servizi è consentito l'utilizzo di locali adibiti ad uso spogliatoio per il personale impiegato nel servizio, attigui a quelli utilizzati dalla Fondazione al medesimo scopo, in attesa di individuazione di differenti locali in zona separata. In ogni caso il Prestatore di servizi ed il suo personale si impegnano a non arrecare danno alcuno ai locali messi a disposizione ad uso spogliatoio ed agli arredi/attrezzature ivi presenti, fermo restando che il Prestatore di servizi medesimo è responsabile di eventuali danneggiamenti, rotture, deficienze che risultino arrecate ai suddetti locali o agli arredi/attrezzature ivi presenti, con conseguente obbligo di risarcimento alla Fondazione.

Articolo 5 - Condizioni, modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Sono a carico del Prestatore di servizi, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione del servizio, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione dello stesso, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Prestatore di servizi garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nella documentazione di gara, ed, esclusivamente ove migliorative, nell'Offerta Tecnica del Prestatore di servizi di cui alla Relazione Tecnica e relativi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle prescrizioni, caratteristiche tecniche e specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Prestatore di servizi si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore di servizi, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Prestatore di servizi non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Fondazione assumendosene il medesimo Prestatore di servizi ogni relativa alea.
5. Il Prestatore di servizi si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Prestatore di servizi non avrà diritto ad indennità, maggiorazioni, compensi aggiuntivi o ad avanzare altre pretese di qualsiasi genere nel caso in cui si verificano, nel corso di vigenza del contratto, trasformazioni tecnico-organizzative dei servizi della Fondazione.
7. Il Prestatore di servizi si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale

specializzato che potrà accedere nei locali della Fondazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni, regolamenti, procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Prestatore di servizi verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

8. Il Prestatore di servizi si obbliga a consentire alla Fondazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Prestatore di servizi si impegna ad eseguire il servizio oggetto del presente contratto in favore della Fondazione ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in vigenza del contratto, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa secondo quanto indicato in premesse.
10. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dalla Fondazione, il Prestatore di servizi si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto, negli atti presentati dal Prestatore di servizi in sede di gara.
11. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
12. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al comma 11.
13. Il Prestatore di servizi deve erogare i servizi nel rispetto degli orari, percorsi e delle modalità stabilite pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
14. Stante la tipologia del servizio, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, Prestatore di servizi potrà sospendere l'esecuzione del servizio e, comunque, una delle attività previste nel contratto e negli atti di gara tutti; in caso contrario risponde degli eventuali danni, causati alla Fondazione o a terzi, dipendenti da tale interruzione ed il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Fondazione mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con raccomandata A/R.

Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del Prestatore di servizi

1. Il Prestatore di servizi deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, nonché delle attrezzature e dell'organizzazione propria di mezzi e risorse idonei alla gestione dei servizi oggetto del presente contratto, e pertanto solleva la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dei servizi stessi.
2. Il Prestatore di servizi si obbliga, oltre a quanto previsto dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri articoli del presente contratto, a:
 - a) garantire la continuità, regolarità e completezza dei servizi;
 - b) erogare il Servizio come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la sua esecuzione e comunque nel rispetto di quanto disciplinato dagli art. 2 e 5 del presente contratto;
 - c) in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, rispettare le disposizioni di legge in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali, facendosi carico della dovuta informazione alla Fondazione, mediante opportune azioni informative, nelle forme e nei termini di legge, circa modi, tempi

ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure per la loro riattivazione, evitando ogni possibile disagio ai servizi generali della Fondazione. Il Prestatore di servizi è comunque obbligato, in caso di sciopero, a garantire la presenza del personale presso i servizi minimi essenziali quali di seguito indicati:

- Servizi di Emergenza: Pronto Soccorso OBI, Pronto Soccorso Odontoiatria, 4° Ovest-Medicina d'Urgenza, T.I. DEA, T. I. Cardiochirurgica, T.I. P.O., Quartiere Operatorio (BOA-BOB-Day Surgery Sala Operatoria), Emodinamica; Dialisi; UTIC; Stroke Unit; Morgue; Ematologia Trapianti;
- Squadra accompagnamento per servizi di trasporto ai Moduli Degenza (almeno n. 8 Ausiliari e n. 4 Operatori Socio-Sanitari nel turno mattina, n. 7 Ausiliari e n. 3 Operatori Socio-Sanitari nel turno pomeriggio, n. 1 Ausiliario e n. 1 Operatore Socio-Sanitario nel turno notte);

d) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità del personale impiegato nel Servizio, dei terzi e dei dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo della Fondazione, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata operante presso la Fondazione, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;

e) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge con qualifica di Ausiliario e Operatore Socio-Sanitario in possesso di relativi titoli/attestati, munito di adeguata preparazione ed esperienza professionale;

f) impartire adeguata formazione/informazione al personale sui rischi specifici propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale, nonché fornire al personale i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa;

g) provvedere alla fornitura, compreso lavaggio e sostituzione, delle divise e degli accessori di abbigliamento previsti (vestiario, calzature), che devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di pulizia e decoro, nonché di quanto necessario al personale impiegato nel Servizio per l'espletamento delle attività, attenendosi alle indicazioni estetico-funzionali fornite dalla Fondazione, fermo restando che le divise devono contenere elementi identificativi ed estetici atti a differenziare il personale operante con qualifica di Ausiliario dal personale con qualifica di Operatore Socio-Sanitario;

h) ai sensi degli artt. 18, comma 1 lett. u), e 26, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'art. 5 Legge n. 136/2010 e s.m.i., munire il personale impiegato nel Servizio di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente generalità del lavoratore, indicazione del datore di lavoro, data di assunzione e, in caso di subappalto, relativa autorizzazione;

i) osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

j) erogare i servizi oggetto del contratto e prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto e negli atti di gara;

- k) manlevare e tenere indenne la Fondazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- l) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- m) comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni modifica/variazione intervenuta, in vigenza di contratto, nella struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, e fornire la necessaria documentazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., riservandosi in caso contrario la Fondazione di risolvere il contratto;
- n) produrre, all'avvio del Servizio ed all'inizio di ogni anno solare, elenco completo del personale addetto al Servizio, ed, in caso di variazioni, darne comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto tempestivamente e comunque entro la medesima giornata in cui si verificano, e conseguentemente aggiornare, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello in cui si verificano, l'elenco prodotto osservando le stesse modalità e procedure formali richieste per la presentazione periodica di predetto elenco;
- o) controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Prestatore di servizi assicura che farà divieto al personale addetto di utilizzare apparecchiature della Fondazione, di aprire cassetti o armadi, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui è preposto;
- p) essere consapevole che la Fondazione si riserva il diritto di richiedere al Prestatore di servizi l'allontanamento e sostituzione del personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga idoneo allo svolgimento delle attività, anche qualora in possesso dei requisiti di qualifica richiesti;
- q) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte e comunicate dalla Fondazione;
- r) assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), estesi per quanto compatibili, per effetto del disposto dell'art. 2, comma 3, del Decreto medesimo, ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione", a pena di risoluzione del contratto in caso di accertata grave violazione dei citati obblighi;
- s) collaborare con la Fondazione, al termine del rapporto contrattuale, per consentire il passaggio di gestione a nuovo esecutore senza soluzione di continuità, disagi o disservizi.

Articolo 7 - Verifica e controllo quali/quantitativo

1. La Fondazione ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento e anche senza preavviso i controlli che riterrà opportuni a verifica della piena e corretta esecuzione delle prestazioni da parte del Prestatore di

servizi e dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, comprese visite ispettive secondo la ISO 9001:2008.

2. Il Prestatore di servizi si obbliga a consentire che la Fondazione proceda ai suddetti controlli/verifiche, nonché a prestare la propria collaborazione per consentirne lo svolgimento.
3. La Fondazione allo scopo di assicurare un elevato livello di qualità del servizio oggetto dell'appalto, attiva procedure di verifica e controllo quali/quantitative del servizio a diversi livelli organizzativi, demandati alla figura del Direttore dell'esecuzione del contratto o persona da lui delegata. Le attività di controllo sono svolte sia attraverso procedure interne sia con verifiche in contraddittorio con il Prestatore di servizi.

Articolo 8 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Prestatore di servizi dalla Fondazione per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base dei seguenti prezzi unitari, IVA esclusa, di cui all'Offerta Economica presentata in sede di gara, allegato C del presente contratto parte integrante e sostanziale, ed in corrispondenza alle quantità orarie di servizi eseguiti nel periodo di riferimento:

Descrizione servizi	Unità di misura	Prezzo unitario (Iva esclusa)
Servizi di Ausiliario	ora	€ 17,51 (diciassette/51) / ora
Servizi di Operatore Socio-Sanitario	ora	€ 19,02 (diciannove/02) / ora

2. L'importo contrattuale è comprensivo dei costi della sicurezza finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze, indicati in Capitolato Speciale d'Appalto e pari complessivamente ad € 50.000,00 (cinquantamila/00), nonché dei costi specifici della sicurezza connessi con l'attività propria di impresa, dichiarati dal Prestatore di servizi in Offerta Economica e pari complessivamente ad € 142.200,00 (centoquarantaduemiladuecento/00) così ripartiti: € 55.200,00 (cinquantacinquemiladuecento/00) per la capogruppo mandataria Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus, € 50.400,00 (cinquantamilaquattrocento/00) per la mandante Manutencoop Facility Management S.p.A., € 36.600,00 (trentaseimilaseicento/00) per la mandante CoopService Società Cooperativa p.A.
3. I corrispettivi contrattuali si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Prestatore di servizi e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti della Fondazione.
4. Tutti gli oneri derivanti al Prestatore di servizi dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Prestatore di servizi in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Prestatore di servizi di ogni relativo rischio e/o alea. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Prestatore di servizi in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
6. Il Prestatore di servizi non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o

aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso.

7. I prezzi unitari di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto salvo eventuali variazioni, in applicazione dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cui si darà corso solo decorsi 12 (dodici) mesi dalla stipula del contratto, ovvero in applicazione di disposizioni normative intervenute in materia di stabilità finanziaria e contenimento/riduzione della spesa pubblica.
8. Il Prestatore di servizi non avrà diritto a compensi addizionali, oltre a quelli sopra previsti.

Articolo 8bis - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Imprese costituenti il RTI-Prestatore di servizi assumono tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. Le Imprese costituenti il RTI-Prestatore di servizi si obbligano ad utilizzare quale conto dedicato, per ogni operazione finanziaria connessa al presente contratto, i conti correnti bancari dichiarati da ciascuna delle Imprese costituenti il RTI-Prestatore di servizi preliminarmente alla stipula del contratto, a mezzo dichiarazioni in atti della Fondazione, nonché ad operare su di essi esclusivamente tramite le persone delegate delle quali hanno indicato generalità e codice fiscale nelle medesime dichiarazioni. Le Imprese costituenti il RTI-Prestatore di servizi, si impegnano altresì a comunicare alla Fondazione, per il tramite della capogruppo mandataria ed entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione ai dati dichiarati.
9. Le Imprese costituenti il RTI-Prestatore di servizi si obbligano, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente al presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il codice identificativo di gara CIG 408268958A.
10. Le Imprese costituenti il RTI-Prestatore di servizi si obbligano, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.; il Prestatore di servizi si impegna ad esibire, a semplice richiesta della Fondazione, la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. Il Prestatore di servizi si impegna altresì a comunicare alla Fondazione, e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto.
11. L'inadempimento agli obblighi richiamati dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima Legge.

Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile accompagnate da documentazione comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione e dovranno essere intestate alla Fondazione.
2. Come previsto dall'atto costitutivo di Raggruppamento, ciascun componente il RTI-Prestatore di servizi

provvederà a fatturare per la quota di competenza, ed il pagamento sarà effettuato dalla Fondazione in favore di ciascun componente.

3. Il pagamento delle fatture avverrà nei termini di legge, decorrenti dalla data di ricevimento, coincidente con la data di assunzione al protocollo. Le fatture sono emesse ed acquisite agli effetti di legge, solo a seguito di rilascio da parte della Fondazione del *certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione*, da emettersi entro 30 (trenta giorni) dal ricevimento della documentazione comprovante i servizi svolti. Ai fini del pagamento le fatture dovranno risultare pienamente conformi al certificato di verifica.
4. Viene applicato l'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
5. All'atto del pagamento delle fatture potranno essere operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti alla Fondazione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti.
6. I ritardi nei pagamenti e la maturazione degli interessi è regolata ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
7. In caso di contestazioni, di carattere giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. La Fondazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà ritardare, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Prestatore di servizi cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio.
8. Per effetto di eventuale adesione all'Accordo Regionale per il pagamento Fornitori di Beni e Servizi del SSR e/o loro cessionari da parte del Prestatore di Servizi, il pagamento delle fatture è regolato secondo condizioni, modalità e termini ivi previsti.

Articolo 10 - Trasparenza

1. Il Prestatore di servizi espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente servizio rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Prestatore di servizi non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Prestatore di servizi, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 11 - Penali

1. Eventuali disservizi o inadempienze imputabili al Prestatore di servizi saranno formalmente rilevate e

contestate dal Direttore dell'esecuzione del contratto con assegnazione di un termine di 7 (sette) giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni/giustificazioni scritte. Ove le controdeduzioni/giustificazioni non pervengano nel termine stabilito ovvero la Fondazione non le ritenga accoglibili si potrà procedere all'applicazione delle penali stabilite all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto e riportate nei seguenti commi.

2. Per inadempimento derivante da mancata sostituzione di personale addetto assente: penale di importo pari ad € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo nella sostituzione.
3. Per inadempimento derivante da ritardo nella sostituzione di personale addetto mancante: penale di importo pari ad € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di ritardo per le prime 3 (tre) ore.
4. Per mancata esecuzione della singola prestazione richiesta: penale di importo compreso tra € 200,00 (duecento/00) ed € 1.000,00 (mille/00) al giorno, da graduarsi ad opera del Direttore dell'esecuzione del contratto in ragione della rilevanza della prestazione e dell'inadempienza.
5. In caso di ripetizione dei medesimi disservizi o inadempienze l'importo della corrispondente penale è raddoppiato.
6. In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 145, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
7. L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Fondazione a richiedere al Prestatore di servizi il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dalla Fondazione medesima per ovviare al disservizio prodotto dall'inadempimento sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui la Fondazione dovesse incorrere per causa del fornitore del Servizio, con l'incameramento della cauzione prestata.
8. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, la Fondazione potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 15.
9. In tal caso sarà corrisposto al Prestatore di servizi il corrispettivo contrattuale per i servizi effettivamente prestati fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che la Fondazione sarà costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa del Prestatore di servizi inadempiente.
10. La Fondazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Prestatore di servizi a qualsiasi titolo, anche a titolo di corrispettivo, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Prestatore di servizi, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
11. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Prestatore di servizi dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 12 - Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Prestatore di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., ha prestato a favore della Fondazione cauzione definitiva, intestata al RTI-

Prestatore di servizi e contratta dalla capogruppo mandataria. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Prestatore di servizi.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore di servizi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Fondazione, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore di servizi dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 13 – Obblighi di riservatezza e segretezza

1. Il Prestatore di servizi è tenuto all'osservanza della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Agli effetti del presente contratto e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il Prestatore di servizi, nella persona di Rosario Riccioluti, rappresentante per la capogruppo mandataria del Prestatore di servizi, accetta la designazione a Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, secondo la definizione dell'art. 4 del citato Decreto Legislativo in quanto preposto al trattamento dei dati stessi. Per effetto di tale designazione, il Prestatore di servizi si impegna ad assolvere ai seguenti adempimenti:
 - a) dare l'informativa prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, indicando anche l'ufficio o la persona a cui l'interessato può rivolgersi per ulteriori e maggiori informazioni, nonché per la tutela dei propri diritti;
 - b) acquisire il consenso al trattamento dei dati personali degli interessati;
 - c) rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, la custodia, l'integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi degli articoli 33, 34, 35, 36 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e delle eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere impartite dal titolare;
 - d) designare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., gli incaricati del trattamento dei dati personali e dare agli stessi istruzioni scritte;
 - e) comunicare l'elenco dei soggetti designati quali incaricati del trattamento dei dati personali, con obbligo di comunicare alla Fondazione ogni eventuale variazione;
 - f) informare tempestivamente il titolare di tutte le questioni rilevanti ai fini dell'attuazione del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.;
 - g) rispondere alle istanze degli interessati, secondo quanto previsto del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.
3. Il Prestatore di servizi si obbliga ad osservare ed a far osservare al personale impiegato nel servizio il segreto professionale a proposito di tutti i fatti, lo stato delle persone, le informazioni od altro di cui venga a conoscenza in occasione dell'esecuzione del servizio.

4. Il Prestatore di servizi ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
5. Il Prestatore di servizi è responsabile per l'esatta osservanza da parte del personale, nonché degli eventuali subappaltatori e del personale di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Fondazione, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Prestatore di servizi sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Prestatore di servizi potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del prestatore di servizi stesso a gare e appalti.
8. Il Prestatore di servizi si impegna ad informare tempestivamente il titolare del trattamento dei dati di tutte le questioni rilevanti ai fini dell'attuazione del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.

Articolo 14 - Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa

1. Il Prestatore di servizi è tenuto ad adottare ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone ed alle cose nonché ad osservare le disposizioni ed i regolamenti della Fondazione per garantire il rispetto della *mission* nell'esclusivo interesse dell'utenza.
2. Il Prestatore di servizi risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale impiegato nel servizio, sia dei danni causati a terzi ed alla Fondazione, ovvero utenti e dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo della Fondazione, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata operante presso la Fondazione, nonché a cose, di proprietà della Fondazione o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dalla Fondazione stessa ed imputabili al Prestatore di servizi o al personale impiegato nel servizio, obbligandosi a tenere indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.
3. Il Prestatore di servizi è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione delle penali o l'eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale impiegato dal Prestatore nel servizio.
4. I danni arrecati in esecuzione del servizio sono oggetto di contestazione scritta al Prestatore di servizi stessa con assegnazione di un termine di 7 (sette) giorni lavorativi per la presentazione di giustificazioni scritte. Ove le giustificazioni non pervengano nel termine stabilito ovvero la Fondazione non le ritenga accoglibili, ed il Prestatore di servizi non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Fondazione provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.

5. Prestatore di servizi deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa a beneficio di terzi, ivi comprese la Fondazione e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, con i massimali indicati all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, adeguati a garantire la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le prestazioni/attività di cui all'affidamento oggetto del presente contratto.
6. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per lo svolgimento dell'appalto e, pertanto, Prestatore di servizi ha prodotto alla Fondazione, preliminarmente all'avvio del servizio, copia di polizza assicurativa in corso di validità e si obbliga a mantenere valida la copertura assicurativa per tutta la durata dell'affidamento nonché a produrre alla fondazione i documenti assicurativi probanti, a pena di risoluzione del contratto con conseguente ritenzione del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
7. Il Prestatore di servizi dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
8. Il Prestatore di servizi è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture della Fondazione, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
9. Il Prestatore di servizi, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.

Articolo 15 - Risoluzione del contratto, revoca dell'affidamento e recesso

1. La Fondazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, dandone comunicazione al Prestatore di servizi a mezzo raccomandata A/R con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, senza necessità di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi, oltre che in quelli già previsti negli altri articoli del presente contratto:
 - a) documentato verificarsi delle cause di risoluzione espressamente previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;
 - b) concordato preventivo, fallimento;
 - c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie a favore del personale, nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
 - d) accertati gravi disservizi e/o inadempimenti agli obblighi contrattuali;
 - e) arbitrario abbandono del servizio da parte del Prestatore di servizi;
 - f) inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio ed in materia di sicurezza sul lavoro;

- g) accertata grave violazione, da parte degli operatori impiegati nel servizio, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”), estesi per quanto compatibili agli stessi operatori, secondo quanto previsto al precedente art. 6 lett. r);
 - h) mancato reintegro del deposito cauzionale;
 - i) inadempimento dell’obbligo di copertura assicurativa di cui al precedente art. 14, compresa la mancata produzione dei documenti assicurativi probanti;
 - j) accertata frode o grave negligenza da parte del Prestatore di servizi;
 - k) sub-appalto non autorizzato;
 - l) cessione del contratto;
 - m) perdita dei requisiti soggettivi per l’esercizio delle attività, ivi comprese le autorizzazioni, attestazioni e/o abilitazioni richieste per l’esecuzione del servizio, nonché accertamento dell’insussistenza in capo al Prestatore di servizi e/o al subappaltatore di requisiti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - n) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
2. Il mancato esercizio da parte della Fondazione della facoltà di dichiarare risolto il contratto non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.
 3. Ai sensi dell’art. 92, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l’affidamento è comunque revocato ed il presente contratto è risolto di diritto in caso di accertamento della sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del citato Decreto Legislativo e di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 84, comma 4, del Decreto Legislativo medesimo.
 4. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempienza e/o fatto ascrivibile al Prestatore di servizi, la Fondazione, oltre alla applicazione delle penalità previste, procede ad incamerare la cauzione prestata, nonché a rivalersi su eventuali esposizioni creditorie del Prestatore di servizi nei confronti della Fondazione per l'escussione di tutti i danni diretti ed indiretti che la fondazione dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
 5. Resta comunque salvo il diritto della Fondazione di procedere a far eseguire il servizio ad altro operatore, restando in ogni caso a carico del Prestatore di servizi inadempiente la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello oggetto di aggiudicazione, nonché ogni altro onere o danno comunque derivante alla Fondazione a causa di tale inadempienza.
 6. L’esecuzione in danno non esime il Prestatore di servizi dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
 7. La Fondazione si riserva altresì la facoltà di revocare l’affidamento, in tutto o in parte, nonché di recedere unilateralmente dall’affidamento, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e fino al termine del servizio, dandone formale comunicazione al Prestatore di servizi con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o in caso di sopravvenuta impossibilità, totale o parziale, ad

eseguire il contratto, in conseguenza di cause non imputabili al Prestatore, secondo il disposto degli artt. 1464 e 1672 del codice civile.

8. Dalla data di efficacia del recesso, il Prestatore di servizi deve cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Fondazione.
9. In caso di recesso, il Prestatore di servizi ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa di natura risarcitoria.

Articolo 16 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Si applica l'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
2. Il Prestatore di servizi si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i lavoratori impiegati nel servizio a qualsiasi titolo derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e responsabilità.
3. La Fondazione avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
4. Il Prestatore di servizi si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione
5. Il Prestatore di servizi deve garantire alla Fondazione l'osservanza e l'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
6. In caso di infortunio occorso al personale nell'esecuzione del servizio, il Prestatore di servizi è tenuto a effettuare le dovute denunce assicurative ed INAIL ed a fornirne copia alla Fondazione.

Articolo 17 – Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente del servizio per il Prestatore di servizi

1. Ai sensi dell'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, la Fondazione nomina la dott.ssa Carmen Cappitella, Coordinatore Infermieristico U.O.S. Comfort Ospedaliero, Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del presente contratto; il Prestatore di servizi individua il sig. Pierino Di Giulio quale Responsabile operativo-Referente del servizio, con capacità di rappresentare il Prestatore di servizi agli effetti dell'esecuzione del servizio.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione – in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2, e 313, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.,

rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

Articolo 18 - Adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori

1. Fermo restando tutto quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto in materia di sicurezza, le parti danno atto che la Fondazione, in conformità all'articolo 26, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., ha fornito al Prestatore di servizi un documento contenente informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nei propri ambienti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, denominato "Documento di Informazione sui Rischi Specifici", nonché ha fornito il "Documento di coordinamento delle misure di radioprotezione" di cui all'art. 65, comma 2 del D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i., per ciò che concerne l'obbligo di informazione sui rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti.
2. Le parti si uniformano al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), elaborato a norma dell'art 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. preliminarmente alla stipula del presente Contratto, allegato D del presente contratto parte integrante e sostanziale unitamente al citato Documento di Informazione sui Rischi Specifici, con riferimento all'attuazione del processo di cooperazione tra il Prestatore di servizi e la Fondazione nella predisposizione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto d'appalto.
3. I costi della sicurezza sono indicati al precedente art. 8 del presente contratto.

Articolo 19 - Cessione di credito

1. E' fatto assoluto divieto al Prestatore di servizi di cedere - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente - i crediti derivanti dal contratto, salvo quanto previsto nell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. E' fatto comunque divieto al Prestatore di servizi di conferire procure all'incasso, in qualsiasi modo e forma.
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la Fondazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e di riscuotere la cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Articolo 20 - Subappalto e cessione del contratto

1. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
2. E' fatto divieto al Prestatore di servizi di subappaltare, parte dell'esecuzione del servizio successivamente all'aggiudicazione senza la preventiva verifica e autorizzazione scritta della Fondazione, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il conseguente incameramento della cauzione.
3. La richiesta e la relativa autorizzazione è comunque condizionata a quanto previsto per i servizi e le forniture all'art. 118, comma 2 (non superiore al 30%), nonché ai punti 1), 2), 3) e 4) dello stesso articolo del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
4. Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è vietato al Prestatore di servizi di cedere ad altri il contratto stipulato a seguito della presente gara, pena la nullità del contratto medesimo, salvo quanto previsto nell'art. 116 del medesimo Decreto.

5. La cessione fa sorgere nella Fondazione il diritto a sciogliere il contratto senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.
6. L'autorizzazione da parte della Fondazione nulla modifica dei rapporti intercorrenti tra la Fondazione e il Prestatore di servizi, rimanendo comunque invariata la responsabilità del contraente, che risponde pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.
7. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si applicano anche ai R.T.I., nonché alle Società consortili secondo quanto previsto al punto 10 del citato articolo 118.

Articolo 21 - Spese di contratto

1. Il presente contratto viene redatto su supporto informatico in unico originale, è soggetto ad imposta di bollo, per un importo pari ad € 45,00 (quarantacinque/00) ai sensi del D.M. 22/02/2007, ed è sottoposto a registrazione con procedura telematica a tassa fissa. Le imposte di bollo e di registro sono versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico.

Articolo 22 - Foro competente

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1 lett. e), D.Lgs. n. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Prestatore di servizi e la Fondazione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma, competente per la Fondazione.

Articolo 23 - Allegati

1. Sono materialmente allegati al presente contratto, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti atti/documenti:
Allegato A – Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto dal Prestatore di servizi in sede di gara;
Allegato B – Planimetria locali della Fondazione funzionali all'esecuzione del Servizio messi a disposizione del Prestatore di servizi;
Allegato C – Offerta Economica presentata dal Prestatore di servizi in sede di gara;
Allegato D – Documento di Informazione sui Rischi Specifici ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. unitamente a Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) ai sensi dell'art 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., costituito da n. 31 schede relative ai luoghi di esecuzione del servizio.
2. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la Fondazione i seguenti documenti:
Offerta Tecnica del Prestatore di servizi, costituita da Relazione Tecnica e relativi allegati.

Articolo 24- Dichiarazione ex artt. 1341 e 1342 del Codice Civile

Il sottoscritto Rosario Riccioluti, in qualità di Legale rappresentante del Prestatore di servizi, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando

la inderogabilità delle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del codice civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: art. 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile, art. 2 - Oggetto, art. 3 - Durata del contratto, art. 4 - Locali funzionali all'esecuzione del Servizio messi a disposizione del Prestatore di servizi, art. 5 - Condizioni, modalità e termini di esecuzione del servizio, art. 6 - Obbligazioni specifiche del Prestatore di servizi, art. 7 - Verifica e controllo quali/quantitativo, art. 8 - Corrispettivi, art. 9- Fatturazione e pagamenti, art. 10 - Trasparenza, art. 11 - Penali, art. 12 - Cauzione definitiva, art. 13 - Obblighi di riservatezza e segretezza, art. 14 - Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa, art. 15 - Risoluzione del contratto, revoca dell'affidamento e recesso, art. 16 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, art. 18 - Adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, art. 19 - Cessione di credito, art. 20 - Subappalto e cessione del contratto, art. 21 - Spese di contratto, art. 22 - Foro competente, art. 23 - Allegati.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto su n. 21 pagine e n. 32 righe della pagina n. 22, comprese le firme, ed a chiara ed intelligibile voce ne ho data lettura, alle parti contraenti, le quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 1, comma 1 lett. s), e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Per: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Firmato Il Legale Rappresentante Direttore Generale Tiziana Frittelli

C.F.: FRTTZN60L43B604Y

Certificatore firma digitale: Aruba PEC S.p.A.

Firma digitale n. 45197 (DISPOSITIVO ASSEGNATO)

Per il Prestatore di servizi: RTI Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus – Manutencoop Facility Management S.p.A. – CoopService Società Cooperativa p.A.

Firmato Il Legale Rappresentante Rosario Riccioluti

C.F.: RCCRSR59H21H618O

Certificatore firma digitale: InfoCert S.p.A.

Periodo validità firma digitale dal 12/07/2013 al 12/7/2016

Firma digitale n. 7420080800305343 (DISPOSITIVO ASSEGNATO)

Firmato l'Ufficiale Rogante dott.ssa Maria Cristina Quattrini

C.F.: QTTMCR51H49H501T

Certificatore firma digitale: Aruba PEC S.p.A.

Firma digitale n. JU5BA6ZTUN (DISPOSITIVO ASSEGNATO)